

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 20-7155

Legge 157/1992, articolo 14, comma 3. Legge regionale 5/2018, articolo 12, comma 2. Modifica della percentuale per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero nell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BI1.



Seduta N° 375

Adunanza 03 LUGLIO 2023

Il giorno 03 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:45 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Matteo Marnati, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Maurizio Raffaello MARRONE - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 20-7155/2023/XI

OGGETTO:

Legge 157/1992, articolo 14, comma 3. Legge regionale 5/2018, articolo 12, comma 2. Modifica della percentuale per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero nell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BI1.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14 comma 5, stabilisce che ogni cacciatore può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione, mentre il successivo comma 9 affida alle Regioni, sentiti gli organi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, il compito di definire il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e di regolamentarne l'accesso;

la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" all'articolo 12 "Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria" comma 2, come modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2020 "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato." prevede che "I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale";

il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge

regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la l.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate:

- le D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 come modificate con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012, n. 60-3950 del 29.5.2012, n. 18-6344 del 09.09.2013 e n. 7-1303 del 13.4.2015 recanti gli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A;

- la D.G.R. n. 17-1839 del 7 agosto 2020, la D.G.R. n. 7-1909 del 4 settembre 2020, la D.G.R. n. 28-3417 del 23 giugno 2021 e la D.G.R. n. 42-5141 del 01 giugno 2022, che hanno disposto, come deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC e dei CA che ne avevano fatto richiesta, la modifica delle percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per gli ATC e CA.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BII- CABII ha deliberato di richiedere, ai sensi del sopra richiamato articolo 12, comma 2, di modificare la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per ogni ATC e CA, richiedendo di innalzare la percentuale dal 15% al 20% nell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BII. Richiamato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della succitata legge 157/1922, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

Dato atto che, come da istruttoria del suddetto Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, la suddetta istanza proposta dal Comitato di gestione può essere accolta in quanto, nella piena osservanza dell'indice di densità venatoria (numero massimo di cacciatori ammissibili) di cui al suddetto articolo 14, comma 3, finalizzata a dare la possibilità agli ATC e CA, ove residuano posti disponibili, di ammettere a fronte di una diminuzione del numero dei cacciatori locali, cacciatori foranei, consentendo agli Organismi di gestione ulteriori entrate economiche importanti per l'assolvimento dei compiti istituzionali, per il completamento dei piani di prelievo e per diminuire i danni all'agricoltura.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di modificare la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero così come richiesto dal suddetto Comitato di gestione ATC - CA BII.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 5/2018 e nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per gli ATC e i CA, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 157/1922, la modifica della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero dal 15% al 20% nell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BII, come da richiesta deliberata dal Comitato di gestione ATC - CA BII;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12.10.2010 n. 22.